**DCO 25/10** 

# SVILUPPI DELLA REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO E BILANCIAMENTO, STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE PER LO SVILUPPO DEL MERCATO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO

Documento per la consultazione Mercato di incidenza: gas naturale

26 luglio 2010

#### **Premessa**

Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) in materia di evoluzione della regolazione dei servizi di trasporto e bilanciamento, stoccaggio e distribuzione del gas naturale per lo sviluppo del mercato all'ingrosso e al dettaglio del gas naturale.

Obiettivo del documento è quello di fornire un quadro d'insieme il più possibile esaustivo e coerente delle principali evoluzioni della regolazione dei servizi sopra richiamati che l'Autorità intende introdurre al fine di supportare lo sviluppo dei mercati del gas naturale all'ingrosso e al dettaglio.

Il documento per la consultazione viene diffuso per consentire agli operatori di valutare la completezza, la coerenza e l'adeguatezza del quadro e delle misure proposte; gli interventi sono, quindi, delineati nei loro aspetti principali, partendo dal presupposto che ciascuno di essi sarà verosimilmente oggetto di ulteriori successive consultazioni al fine di valutarne gli aspetti implementativi più di dettaglio.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti entro e non oltre il <u>24 settembre 2010</u>. Al fine di agevolare la pubblicazione dei contenuti dei documenti pervenuti in risposta alla presente consultazione si chiede di inviare, ove possibile, tali documenti in formato elettronico.

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In alternativa, osservazioni e proposte dovranno pervenire agli indirizzi sotto riportati tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Autorità per l'energia elettrica e il gas Direzione Mercati

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano tel. 02.655.65.284/290 fax 02.655.65.265

e-mail: mercati@autorita.energia.it sito internet: www.autorita.energia.it

# Indice

1	Intr	oduzione	4
2	Inte	rventi evolutivi della regolazione	5
	2.1	Premessa	5
	2.2	Introduzione di un sistema di bilanciamento basato su criteri di mercato	6
	2.2.	1 Modello di sistema di bilanciamento basato su criteri di mercato	8
	2.2.	2 Modello di sistema di bilanciamento basato su criteri di mercato semplificato	10
	2.2.	3 Modello di sistema di bilanciamento ibrido	11
	2.2.	4 Coerenza con FG e contesto europeo	12
	2.3	Ulteriori strumenti a garanzia della disponibilità di risorse per il bilanciamento	13
	2.4	Modifica delle tempistiche per la nomina delle immissioni e dei prelievi nel sistema di trasporto nazionale	14
	2.5	Introduzione di un sistema di monitoraggio e gestione delle posizioni debitorie e creditorie degli operatori verso il sistema gas	14
	2.6	Modalità e tempistiche di determinazione delle partite economiche del bilanciamento (settlement) e load profiling	16
	2.6.	1 Load profiling - sessione di bilanciamento	18
	2.6.	2 Load profiling - sessione di aggiustamento	20
	2.7	Semplificazione delle procedure per l'attribuzione dei prelievi agli utenti del bilanciamento	20
	2.8	Modifica criteri di conferimento e altri aspetti legati alla deliberazione ARG/gas 184/09	21
	2.8.	1 Modifica criteri di conferimento	21
	2.8.	2 Operatore unico per i servizi di trasporto e bilanciamento	23
2	Del:	with delle mission managers	22
3	PT10	prità delle misure proposte	23

#### 1 Introduzione

- 1. Il presente documento si propone di individuare i principali aspetti della regolazione dei servizi di trasporto e bilanciamento, stoccaggio e distribuzione del gas naturale per i quali si intende prevedere un'evoluzione a supporto dello sviluppo del mercato del gas naturale, anche alla luce e nel rispetto delle previsioni del c.d. terzo pacchetto energia e della legge 4 agosto 2010, n. 96 (di seguito: Legge comunitaria 2009 o Legge delega).
  - L'evoluzione dei vari aspetti come di seguito identificati deve avvenire in maniera coordinata e finalizzata a garantire la continuità di funzionamento del sistema.
- 2. Il documento viene diffuso per consentire agli operatori di valutare la completezza, la coerenza e l'adeguatezza del quadro e delle misure proposte; gli interventi sono, quindi, delineati nei loro aspetti principali, partendo dal presupposto che ciascuno di essi sarà oggetto di ulteriori successive consultazioni al fine di valutarne gli aspetti implementativi più di dettaglio.
- 3. I principali interventi evolutivi della regolazione illustrati nel seguito del documento riguardano:
  - a) l'introduzione di un bilanciamento basato su criteri di mercato e delle necessarie modifiche ai servizi di stoccaggio;
  - b) l'introduzione di un sistema di monitoraggio delle posizioni debitorie/creditorie potenziali degli utenti del servizio di trasporto e bilanciamento (di seguito: utenti del bilanciamento) nell'ambito dell'omonimo servizio e, quindi, nei confronti del sistema (per effetto dei corrispettivi di bilanciamento) e l'individuazione di garanzie a copertura delle medesime posizioni e di meccanismi che consentano la limitazione delle posizioni debitorie degli operatori nei confronti del sistema;
  - c) la modifica delle tempistiche per la nomina delle immissioni e dei prelievi nel sistema di trasporto nazionale, al fine di garantire la massima flessibilità agli operatori, aumentando così la liquidità potenziale dei mercati spot, e di rendere tali tempistiche coerenti e compatibili con quelle dei sistemi gas europei interconnessi, favorendo così gli scambi di gas naturale all'interno dell'unione europea;
  - d) la revisione delle modalità e delle tempistiche di determinazione delle partite economiche del bilanciamento (chiusura dei bilanci *settlement*), ivi incluse le modalità per la profilazione convenzionale giornaliera dei punti di prelievo non misurati giornalieri (*load profiling*);
  - e) la modifica dei criteri di conferimento e l'introduzione degli altri aspetti previsti all'articolo 4 della deliberazione ARG/gas 184/09.
- 4. L'implementazione della suddetta regolazione deve altresì considerare la necessità, oggetto di separati procedimenti, di definire un quadro certo delle responsabilità dei singoli operatori al fine di garantire la corretta attribuzione delle partite di gas agli operatori. A tale proposito si rimanda a quanto evidenziato nel documento per la consultazione DCO n. 5/09, che ha indicato le linee generali in tema di:
  - a) introduzione di uno specifico regime che assicuri la continuità della fornitura anche ai clienti finali che ad oggi non hanno titolo a beneficiare del FUI (salvaguardia gas);
  - b) regolazione per i casi in cui il cliente finale preleva gas dal sistema nazionale in assenza di un venditore e per il quale sia impossibile attivare il FUI (o eventualmente la salvaguardia gas).
  - Su tali interventi, la deliberazione ARG/gas 64/09 ha evidenziato l'opportunità di ulteriori approfondimenti ai fini dell'implementazione del DCO n. 5/09; gli esiti di tali approfondimenti costituiscono oggetto del DCO 24/10.
- 5. Gli elementi sopra evidenziati sono funzionali a supportare lo sviluppo del mercato del gas in generale e, in particolare, anche la creazione e lo sviluppo di una borsa del gas naturale. In relazione al servizio di stoccaggio gli interventi evidenziati dal presente documento si limitano agli aspetti gestionali del servizio e alle modalità di programmazione delle immissioni e dei

prelievi connessi al medesimo; non sono invece trattati aspetti relativi alle modalità di conferimento del servizio, oggetto di separati procedimenti in coordinamento con gli aspetti relativi al prossimo periodo di regolazione delle tariffe per il medesimo servizio; sebbene tale revisione rivesta fondamentale importanza per lo sviluppo del mercato, sotto il profilo regolatorio l'insieme degli interventi prospettato nel presente documento può trovare efficace implementazione anche in presenza degli attuali criteri di conferimento della capacità di stoccaggio.

### 2 Interventi evolutivi della regolazione

### 2.1 Premessa

- 6. L'esigenza di mantenere con continuità l'equilibrio tra immissioni e prelievi insieme alla limitata possibilità di trasporto e stoccaggio che caratterizzano i sistemi a rete per l'energia determinano complessità nel sistema e rendono necessarie alcune semplificazioni nell'organizzazione dei servizi di trasporto e bilanciamento finalizzate a rendere possibili gli scambi di energia elettrica o di gas naturale tra gli operatori e quindi lo sviluppo dei relativi mercati.
- 7. Tali semplificazioni riguardano dimensioni caratteristiche dei settori energetici:
  - la dimensione temporale: in linea di principio l'energia elettrica o il gas naturale disponibili in diversi istanti temporali sono beni differenti; le due caratteristiche dei sistemi a rete sopra richiamate limitano infatti la possibilità di "spostare" nel tempo questi beni. È necessario definire una dimensione temporale rilevante per il bilanciamento del sistema (periodo rilevante) in cui tali beni possono essere considerati omogenei, comportando implicitamente che gli eventuali costi sostenuti per rendere tali beni omogenei all'interno del periodo rilevante siano sostenuti da tutti i consumatori;
  - la dimensione spaziale: analogamente, l'energia elettrica o il gas naturale disponibili in punti diversi della rete sono beni differenti; la limitatezza dei sistemi di trasporto può determinare limitazioni alla possibilità di "spostare" nello spazio questi beni. È necessario definire una dimensione spaziale rilevante per il bilanciamento del sistema con riferimento alla quale tali beni possono essere considerati omogenei, comportando implicitamente che gli eventuali costi sostenuti per rendere tali beni omogenei all'interno della dimensione spaziale rilevante siano sostenuti da tutti i consumatori.
- 8. Il presente documento è sviluppato con le seguenti assunzioni, alla base della regolazione del servizio di trasporto e bilanciamento:
  - il periodo di riferimento per il bilanciamento (dimensione temporale) viene mantenuto pari al giorno gas come nella regolazione vigente; sebbene si ritenga che tale ipotesi non consenta, soprattutto nel medio termine, il pieno e corretto trasferimento dei costi (segnale economico) di bilanciamento agli utenti del bilanciamento e, in ultima analisi, ai clienti finali, e la gestione efficiente delle risorse (soprattutto in presenza di terminali di rigassificazione e in relazione alle interazioni tra il mercato del gas naturale e quello dell'energia elettrica e al loro impatto sul funzionamento degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a gas naturale), l'evoluzione verso un bilanciamento orario (o comunque su intervalli inferiori al giorno gas) può essere perseguita anche successivamente ed anche in dipendenza dall'evoluzione dei sistemi di misura;
  - il punto rilevante per il bilanciamento (dimensione spaziale) sia un punto virtuale unico sul sistema di trasporto nazionale; tale assunzione, cui consegue l'indifferenza dei corrispettivi di bilanciamento rispetto ai punti fisici in cui ciascuna immissione/prelievo avvengono e, di conseguenza, l'impossibilità di trasferire puntualmente agli utenti eventuali costi per bilanciare posizioni opposte relative a punti diversi della rete, non dovrebbe comportare particolari disottimizzazioni in assenza di congestioni rilevanti sulla rete di trasporto. In ogni caso la gestione degli stoccaggi, principale strumento di flessibilità per il bilanciamento del sistema, come *hub* nazionale non consentirebbe una corretta attribuzione

- delle responsabilità agli utenti del bilanciamento con riferimento ai singoli punti di immissione/prelievo. Anche tale assunzione potrebbe tuttavia in futuro essere rimossa senza pregiudizio dei principi e dei meccanismi delineati nel presente documento;
- anche in coerenza con l'attuale assetto normativo, nel seguito del documento viene indicato come responsabile del bilanciamento il soggetto che eroga il servizio di trasporto e bilanciamento a livello nazionale.
- 9. Tali ipotesi riguardano aspetti relativamente ai quali si ritiene comunque opportuna la valutazione di una possibile evoluzione ma, in relazione alla situazione strutturale del mercato, con una priorità inferiore rispetto agli elementi richiamati nel seguito del documento ed in coerenza con gli orientamenti a livello europeo in materia, allineati, peraltro, ad oggi con tali assunzioni.
- 10. Obiettivo degli interventi evolutivi delineati dal documento è anche quello di favorire l'integrazione del mercato italiano del gas naturale nel contesto europeo¹ e l'interazione tra il mercato del gas e quello elettrico, determinante per evitare distorsioni nel mercato elettrico, in particolare nel mercato per i servizi di dispacciamento.

### 2.2 Introduzione di un sistema di bilanciamento basato su criteri di mercato

- 11. Ogni utente del bilanciamento deve garantire l'equilibrio, in ciascun giorno gas, dell'insieme delle immissioni, dei prelievi, degli acquisti e delle vendite di gas naturale a lui riconducibili (risultante dalla c.d. equazione di bilancio); tale equilibrio viene comunque garantito a livello complessivo di sistema, attraverso il soggetto che gestisce il servizio di dispacciamento e il bilanciamento, con il ricorso a risorse approvvigionate da terzi e i cui eventuali oneri vengono poi attribuiti agli utenti del servizio.
- 12. Al fine di garantire la gestione in sicurezza del sistema gas, il responsabile del bilanciamento deve poter accedere alle risorse in grado di garantire i servizi, in termini prevalentemente di variazioni delle immissioni e dei prelievi di gas nel sistema, a ciò necessari; a seguito della liberalizzazione la gran parte di tali risorse probabilmente con la sola eccezione della possibilità, direttamente nella disponibilità del medesimo responsabile, di modificare il *line pack* della rete si trova nella diretta disponibilità degli operatori di mercato. Il superamento del sistema attuale, in cui tale disponibilità viene garantita dall'accesso alle risorse di stoccaggio da parte del responsabile del bilanciamento per bilanciare la posizione di ciascun utente, rende opportuna l'introduzione di un meccanismo di mercato per garantire il medesimo accesso: il mercato del bilanciamento, appunto.
- 13. Coerentemente con quanto già evidenziato nel DCO n. 10/08, con le previsioni della normativa comunitaria e della recente Legge delega, l'Autorità intende proporre, quindi, un sistema di bilanciamento di merito economico ovvero basato su criteri di mercato.
- 14. Ai fini della definizione del sistema di bilanciamento è necessario, inoltre, assicurare la coerenza con le norme europea in materia recentemente rinnovate dal regolamento CE n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: regolamento n. 715/2009) e con la loro attesa evoluzione e precisazione nell'ambito del procedimento di adozione di codici di rete europei previsto dall'articolo 6. I principali elementi del contesto europeo sono richiamati al paragrafo 2.2.4.
- 15. Gli elementi principali che caratterizzano tale sistema comprendono:
  - la necessità per gli utenti del bilanciamento di inviare al responsabile del bilanciamento programmi bilanciati relativamente a tutti i punti di immissione e di prelievo nella loro responsabilità, ivi inclusi i punti corrispondenti allo stoccaggio. In linea di principio, ed in alcuni mercati è consentito, è possibile ipotizzare anche l'invio di programmi sbilanciati,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si veda in proposito anche il quadro relativo in particolare al bilanciamento riportato al paragrafo 2.2.4.

- dichiarando così implicitamente l'esigenza di ricorrere al mercato del bilanciamento; si ritiene tuttavia non opportuno consentire, almeno in una prima fase tale possibilità;
- il superamento dell'attuale modalità di allocazione del gas immesso e prelevato dagli stoccaggi (risultante dall'equazione di bilanciamento di ciascun utente) con l'introduzione di una regola di allocazione indipendente dal bilanciamento dell'utente, ad esempio prevedendo la regola in cui i quantitativi di gas allocati in iniezione/erogazione a ciascun utente corrispondono ai quantitativi nominati dal medesimo utente (regola nominato = allocato); tale previsione richiede quindi una revisione delle attuali regole di gestione degli stoccaggi;
- la selezione e l'approvvigionamento delle risorse dal parte del responsabile del bilanciamento sulla base di un ordine di merito economico delle offerte presentate dagli utenti del bilanciamento (mercato del bilanciamento), compatibilmente con le esigenze di sicurezza del sistema; le offerte degli utenti del bilanciamento hanno ad oggetto:
  - a) la disponibilità volontaria dei medesimi a modificare i propri programmi di immissione e di prelievo (per quegli utenti per i quali è possibile modulare la domanda ad es. impianti di produzione, centrali ecc.) in aumento o in diminuzione a fronte di un corrispettivo determinato liberamente dai medesimi utenti;
  - b) l'obbligo di rendere disponibili le risorse necessarie al responsabile del bilanciamento per mantenere il sistema in equilibrio (con corrispettivi comunque determinati liberamente dagli utenti titolari delle risorse) (per quegli utenti che sono titolari di risorse di modulazione oggetto di conferimento); nel sistema attuale tale garanzia è costituita dall'accesso allo stoccaggio per il responsabile del bilanciamento garantito di fatto dalle attuali modalità di bilanciamento;
- la definizione di sessioni del mercato del bilanciamento in cui gli utenti possano presentare/modificare le offerte; normalmente tali sessioni si tengono il giorno precedente quello cui le offerte si riferiscono o anche durante il giorno stesso (sessioni infragiornaliere); in tali sessioni possono essere sia accettate offerte per esigenze di bilanciamento del sistema, sia "combinate" offerte presentate dagli utenti, consentendo di fatto anche lo scambio di gas tra gli operatori; poiché all'accettazione di un offerta dovrà seguire una corrispondente modifica del programma di immissione o di prelievo è importante che le tempistiche con cui le sessioni sono organizzate siano coerenti con le reali possibilità di modifica di tali programmi a valle dell'accettazione delle offerte, anche a beneficio della liquidità del mercato del bilanciamento;
- la valorizzazione dello sbilanciamento di ciascun utente, costituito dalla differenza tra i programmi di immissione e di prelievo e le corrispondenti immissioni e prelievi effettivi, determinati a seguito delle procedure di *settlement*, attraverso l'applicazione di corrispettivi di "sbilanciamento"; a beneficio dell'efficienza del sistema e conformemente a quanto in discussione a livello europeo nell'ambito dei lavori funzionali alla predisposizione di *framework guidelines* in materia di bilanciamento (richiamate al paragrafo 2.2.4), tali corrispettivi devono essere determinati in modo da riflettere i costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento per l'acquisizione delle medesime risorse.
- 16. L'introduzione di un sistema di bilanciamento basato su criteri di mercato presenta i seguenti benefici:
  - ✓ aumenta l'efficienza nella selezione delle risorse per il bilanciamento del sistema, garantendo la presenza di un segnale economico che, valorizzando esplicitamente le risorse per il bilanciamento, costituisce un naturale incentivo per lo sviluppo delle medesime risorse;
  - ✓ garantisce la disponibilità delle risorse per il bilanciamento a tutti gli utenti del bilanciamento, indipendentemente dalla titolarità della singola risorsa per il bilanciamento; le risorse per il bilanciamento sono offerte al responsabile del bilanciamento per bilanciare il sistema nel suo complesso, indipendentemente dalla posizione dei singoli utenti (fermo restando che ciascun utente può agire, come detto, per scambiare partite di gas con altri

- utenti, anche nell'ambito del meccanismo per la selezione delle risorse sopra descritto, per bilanciare la propria posizione);
- consente ai singoli operatori di conoscere la propria posizione in stoccaggio con un ritardo minimo rispetto al giorno di flusso, ovvero non appena sono disponibili i dati di misura delle immissioni/prelievi relative ai siti di stoccaggio; una volta nota le immissioni o i prelievi complessivi dallo stoccaggio è infatti possibile determinare le offerte accettate nel mercato del bilanciamento sulla base delle quantità programmate e dell'ordine di merito delle offerte e, conseguentemente le immissioni o i prelievi da stoccaggio di ciascun utente (corrispondenti alla somma tra le quantità programmate e quelle corrispondenti alle offerte accettate).
- 17. La conoscenza della posizione di ciascun operatore in stoccaggio, che oggi è possibile solo a valle della chiusura del bilancio di trasporto diversi mesi dopo ciascun giorno di flusso, costituisce, per la flessibilità che lo stoccaggio consente, un elemento determinante anche per incrementare la liquidità del mercato spot.
- 18. La previsione dell'obbligo di offerta per tutti gli utenti del bilanciamento delle risorse nella loro disponibilità - obbligo che, per garantire gli stessi livelli di operatività del sistema attuale, dovrebbe applicarsi con riferimento alla capacità di iniezione ed erogazione da stoccaggio garantisce al responsabile del bilanciamento la disponibilità delle risorse normalmente necessarie al bilanciamento del sistema. Come detto sopra, si tratta di un obbligo funzionale alla tutela dell'interesse pubblico della sicurezza sotteso al servizio di bilanciamento, in particolare di un obbligo (di servizio pubblico quindi) che si giustifica in ragione del fatto che gli utenti dispongono delle risorse di cui il responsabile del bilanciamento necessita al fine della erogazione del servizio stesso nei confronti dei medesimi utenti. Nell'attuale sistema regolatorio queste ultime finalità sono attuate mediante un obbligo di analoga natura, in forza del quale i soggetti titolari di capacità di stoccaggio sono tenuti a delegare il responsabile ad accedere all'intera capacità di stoccaggio nella loro disponibilità per bilanciare le rispettive posizioni.
- 19. Sebbene, come accennato nella parte introduttiva del documento, ulteriori approfondimenti in relazione alla disciplina del bilanciamento di merito economico saranno oggetto di ulteriore confronto con gli operatori, attraverso una successiva consultazione anche alla luce degli sviluppi normativi ai sensi dell'articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99<sup>2</sup>, i principali elementi dell'assetto del sistema di bilanciamento basato su criteri di mercato sono riassunti nel successivo paragrafo 2.2.1. Rispetto a questo assetto, viene descritto uno scenario alternativo (paragrafo 2.2.2) volto a ridurre alcuni elementi di complessità, pur mantenendone i principali benefici, e di facilitarne così una prima introduzione nel sistema italiano in tempi rapidi.

#### 2.2.1 Modello di sistema di bilanciamento basato su criteri di mercato

- Tipo di mercato per l'approvvigionamento delle risorse per il bilanciamento
- 20. Il responsabile del bilanciamento seleziona le offerte ed attua le corrispondenti variazioni dei programmi di immissione o di prelievo necessarie per mantenere l'equilibrio del sistema in modo da garantire il medesimo equilibrio minimizzando l'onere corrispondente alle offerte accettate. Le offerte sono presentate in un'apposita sessione durante il giorno antecedente quello cui le risorse si riferiscono, al termine della fase di programmazione. Possono essere previste eventuali sessioni aggiuntive di presentazione delle offerte durante il giorno che consentono anche ulteriori aggiustamenti delle posizioni degli operatori.

# Oggetto delle offerte

21. Oggetto delle offerte presentate dagli utenti è la disponibilità ad aumentare/ridurre le immissioni/i prelievi per le quantità ed ai prezzi offerti. Dovrebbe essere prevista la possibilità di presentare offerte "multiple" per la stessa risorsa, ovvero di offrire quantità di gas naturale

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Decreto legislativo recante misure per la maggior concorrenzialità nel mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali.

- corrispondenti ad incrementi/riduzioni dei programmi di immissione o di prelievo (ovvero differenti coppie quantità prezzo per la stessa risorsa).
- 22. Al fine di garantire l'efficienza del mercato del bilanciamento è necessario che le variazioni delle immissioni e dei prelievi siano selezionate dal responsabile del bilanciamento per i diversi punti di immissione/prelievo sulla base dell'ordine di merito economico, ovviamente sempre nel rispetto della sicurezza del sistema gas. Tale esigenza costituisce uno degli elementi di complessità legati all'introduzione di tale mercato in quanto implica una serie di modifiche alle modalità con cui il responsabile del bilanciamento effettua il dispacciamento del sistema gas rispetto alla situazione attuale, in cui il responsabile del bilanciamento agisce operando direttamente sugli stoccaggi e non richiedendo ad altri utenti del bilanciamento (ad es. in corrispondenza di impianti di rigassificazione o di impianti di produzione di energia elettrica) variazioni dei rispettivi programmi di immissione/prelievo per il bilanciamento.

# Obblighi di offerta

23. Al fine di garantire la gestione in sicurezza del sistema gas è opportuno prevedere, in capo agli utenti del dispacciamento che dispongono delle risorse a ciò necessarie, l'obbligo di offrire tali risorse nel mercato del bilanciamento a condizioni economiche liberamente definite dagli operatori medesimi. Si potrebbe per esempio prevedere tale obbligo su tutta o parte della capacità di iniezione e di erogazione da stoccaggio di cui ogni utente dispone, tenendo conto (al netto) della capacità già programmata dall'utente stesso.

#### Corrispettivi di sbilanciamento

- 24. I corrispettivi di sbilanciamento, applicati alla somma algebrica di immissioni, prelievi, transazioni registrate al PSV e transazioni conseguenti all'accettazione di offerte nel mercato del bilanciamento, devono essere determinati, come già sottolineato, sulla base dei costi sostenuti per garantire il bilanciamento del sistema; tale obiettivo può essere ottenuto determinando i corrispettivi, su base giornaliera, pari al costo marginale di approvvigionamento delle risorse, ovvero al costo dell'ultima offerta accettata nell'ordine di merito<sup>3</sup>. Tale soluzione garantisce che gli utenti che, ad esempio, abbiano venduto gas nel mercato del bilanciamento e si trovino, *expost*, con una posizione sbilanciata "corta" per quantitativi analoghi, paghino per la posizione "corta" il medesimo prezzo che ricevono per le offerte accettate nel mercato del bilanciamento, trovandosi di fatto con una posizione neutrale (similmente a quando sarebbe avvenuto con la regolazione attuale).
- Regolazione delle partite economiche relative al mercato del bilanciamento
- 25. Il mercato del bilanciamento prevede la regolazione economica, a seguito dell'accettazione di un'offerta, tra l'utente del bilanciamento che ha presentato la medesima offerta e un soggetto che svolge il ruolo di controparte centrale delle transazioni.
- 26. Fermo restando che la determinazione delle offerte da accettare e la corrispondente modifica dei programmi di immissione e di prelievo non può che essere effettuata dal responsabile del bilanciamento per garantire l'equilibrio del sistema gas, la regolazione delle partite economiche e il ruolo di controparte centrale può essere, in principio, svolto sia dal responsabile del bilanciamento stesso che da un soggetto terzo cui potrebbero, ad esempio, essere affidate tutte o alcune delle seguenti attività:
  - raccogliere le offerte, gestendo le apposite sessioni del mercato e formare l'ordine di merito da rendere disponibile, anche in forma anonima se ritenuto opportuno, al responsabile del bilanciamento;
  - ricevere dal responsabile del bilanciamento l'elenco delle offerte accettate per ciascun giorno gas;

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Quella accettata a prezzo più alto in caso di mercato "corto" o a prezzo più basso in caso di mercato "lungo".

- ricevere dal responsabile del bilanciamento, successivamente alla chiusura dei processi di *settlement*, le posizioni di sbilanciamento (differenze tra immissioni e prelievi, tenendo conto delle transazioni registrate al PSV e delle transazioni conseguenti all'accettazione di offerte nel mercato del bilanciamento) dei singoli utenti del bilanciamento;
- provvedere alla regolazione delle partite economiche connesse al bilanciamento, potenzialmente sia di quelle corrispondenti ad offerte accettate nel mercato del bilanciamento, sia di quelle corrispondenti agli sbilanciamenti.
- 27. In questa ipotesi anche tutta la parte di monitoraggio delle posizioni debitorie degli utenti del bilanciamento e di gestione delle garanzie relative al bilanciamento descritta nel seguito del documento potrebbe passare in capo a tale soggetto terzo.
- 28. A tale proposito si ritiene opportuno evidenziare i vantaggi, in particolare sotto il profilo dell'efficienza dei mercati dell'energia, in particolare di riduzione dei costi del sistema di garanzie, che deriverebbero dall'assegnazione delle attività sopra richiamate al Gestore dei Mercati Energetici.

A tale soggetto la normativa demanda attualmente già, infatti, le analoghe attività di gestione della regolazione delle partite economiche e dei corrispondenti sistemi di garanzie relativi al mercato elettrico - spot (piattaforma IPEX), a termine (piattaforma MTE) e mercato del dispacciamento - e, a seguito dei recenti interventi normativi a partire dall'1 ottobre 2010, anche al mercato del gas naturale; la gestione congiunta di tali sistemi potrebbe quindi consentire la compensazione delle posizioni assunte dagli operatori nei diversi mercati<sup>4</sup> consentendo di ridurre, anche sensibilmente, l'onerosità dei sistemi di garanzie.

# 2.2.2 Modello di sistema di bilanciamento basato su criteri di mercato semplificato

- 29. È possibile pensare ad un avvio del sistema sopra delineato in forma semplificata, prevedendo che il dispacciamento del sistema da parte del responsabile del bilanciamento continui ad essere condotto come nel sistema attuale, ovvero utilizzando tra le risorse rese disponibili al responsabile del bilanciamento solo lo stoccaggio, prevedendo quindi che la partecipazione al mercato per l'approvvigionamento delle risorse per il bilanciamento sia limitata alle offerte corrispondenti alla disponibilità ad aumentare/ridurre le immissioni o i prelievi dai siti di stoccaggio.
- 30. Al fine di garantire la sicurezza del sistema si ritiene opportuno continuare a garantire al responsabile del bilanciamento la disponibilità completa delle risorse di stoccaggio, prevedendo l'obbligo, per i soggetti titolari di servizi di stoccaggio di modulazione, di offrire quantitativi corrispondenti all'intera capacità di iniezione ed erogazione disponibile, al netto delle quantità dai medesimi programmate.
- 31. In linea di principio, al fine di massimizzare l'efficienza del sistema, sarebbe auspicabile consentire agli utenti di offrire quantitativi anche superiori alla propria capacità di iniezione ed erogazione, sempre nei limiti delle relative disponibilità di gas in stoccaggio. Tale situazione consentirebbe lo sfruttamento ottimale delle capacità complessive di iniezione ed erogazione disponibili all'*hub* di stoccaggio indipendentemente dalla titolarità delle medesime e senza alterare i diritti connessi con tale titolarità<sup>5</sup>.

<sup>5</sup> L'utilizzo di capacità di iniezione ed erogazione da parte di soggetti diversi da coloro che ne hanno la titolarità avverrebbe solo nel momento in cui tale capacità risulterebbe, in alternativa, inutilizzata o utilizzata in modo inefficiente (ovvero per immettere gas a prezzo più elevato.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Si pensi, ad esempio, alle posizioni opposte che si può trovare ad assumere un operatore titolare di un impianto di produzione di gas naturale nel mercato elettrico, in cui presumibilmente venderà energia e quindi sarà a credito, e nel mercato del gas naturale, in cui presumibilmente acquisterà gas naturale e quindi sarà a debito.

- 32. Con tali assunzioni, al termine di ciascun giorno gas e una volta nota la misura del gas immesso e prelevato dal sistema degli stoccaggi (verosimilmente il giorno successivo), il responsabile del bilanciamento può:
  - a) determinare lo sbilanciamento complessivo del sistema, pari alla differenza tra i programmi di immissione e prelievo dagli stoccaggi inseriti dagli utenti e le immissioni o i prelievi effettivi dagli stoccaggi misurati<sup>6</sup>;
  - b) determinare le offerte accettate nel mercato del bilanciamento sulla base dell'ordine di merito economico delle medesime offerte fino a concorrenza della "domanda" costituita dallo sbilanciamento di cui al punto precedente;
  - c) determinare il prezzo di sbilanciamento, pari al prezzo corrispondente all'ultima offerta accettata;
  - d) determinare le immissioni o i prelievi da stoccaggio di ciascun utente del bilanciamento, pari alla somma delle quantità programmate e di quelle accettate nel mercato del bilanciamento.
- 33. Questo sistema avrebbe, dunque, anche il vantaggio per gli operatori di consentire la conoscenza della propria posizione in stoccaggio con un ritardo minimo rispetto al giorno di flusso, ovvero non appena sono disponibili i dati di misura delle immissioni/prelievi relative ai siti di stoccaggio (lettera d) che precede). Nel sistema attuale la posizione in stoccaggio di ciascun utente è determinabile, invece, solo a valle della chiusura dei bilanci mensili di trasporto, alcuni mesi dopo ciascun giorno di flusso; tale incertezza, relativa alla principale risorsa di flessibilità del sistema, costituisce un limite alla liquidità del mercato *spot*, particolarmente significativo nei periodi dell'anno più "critici".
- 34. Le semplificazioni sopra illustrate, non richiedendo modifiche alle procedure per il dispacciamento fisico del sistema, dovrebbero consentire la possibilità di implementare il sistema con tempistiche più ridotte.
  - Per contro, la limitazione all'utilizzo dello stoccaggio come unica risorsa per il bilanciamento del sistema potrebbe comportare diseconomie nel momento in cui potessero rendersi disponibili risorse di modulazione a prezzi inferiori (ad esempio da impianti di rigassificazione o dall'interazione tra mercato elettrico e mercato del gas attraverso gli impianti di produzione di energia elettrica).

## 2.2.3 Modello di sistema di bilanciamento ibrido

- 35. In linea di principio è possibile ipotizzare, l'adozione di un modello "ibrido" che prevede, ai fini della determinazione e della valorizzazione degli sbilanciamenti, una diversa gestione dei prelievi dai punti di riconsegna, a seconda delle caratteristiche della misura: gestione dei dati di misura giornalieri ovvero profilazione convenzionale dei prelievi.
  - L'Autorità ritiene che tale modello presenti criticità, di seguito argomentate, che ne rendano non opportuna l'adozione.
- 36. Tale modello prevede l'introduzione del bilanciamento secondo meccanismi di mercato con esclusivo riferimento ai punti misurati giornalieri mentre la gestione degli sbilanciamenti relativa ai punti profilati continuerebbe ad avvenire secondo le attuali regole, ovvero attraverso una modifica diretta della posizione in stoccaggio del corrispondente utente del bilanciamento.
- 37. Tale modello dovrebbe prevedere, infatti:
  - ✓ la programmazione separata dei punti misurati giornalieri da quelli profilati e la determinazione separata delle corrispondenti quantità (complessive) di sbilanciamento;
  - ✓ la determinazione delle quantità immesse/prelevate da stoccaggio di ciascun utente in ciascun giorno come somma dei programmi presentati dall'utente, delle quantità accettate dal

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Sotto le ipotesi di programmi di immissione e di prelievo bilanciati assunte dal presente documento.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Periodi di punta di immissione/prelievo (critici per le prestazioni di punta), periodi di spalla (critici per le prestazioni di spazio).

- responsabile del bilanciamento nel mercato del bilanciamento e delle quantità corrispondenti agli sbilanciamenti degli utenti del bilanciamento per i punti profilati<sup>8</sup>;
- ✓ la determinazione delle quantità complessivamente accettate nel mercato del bilanciamento, in termini di variazioni di immissioni/prelievi da stoccaggio, pari allo sbilanciamento complessivo corrispondente ai punti misurati giornalieri.
- 38. In linea di principio è possibile pensare di consentire agli utenti di scegliere (su base annuale) di gestire il bilanciamento delle proprie posizioni "a mercato" anche per i propri punti profilati (tutti).

#### 39. Tale modello, tuttavia:

- ✓ risulta più complesso;
- consente la determinazione delle posizioni degli operatori in stoccaggio (anche di quelli che eventualmente scelgano di bilanciare la propria posizione solo "a mercato") e dei corrispettivi di sbilanciamento solo successivamente alla determinazione delle immissioni e dei prelievi; il quantitativo accettato nel mercato del bilanciamento e le corrispondenti offerte accettate dipende infatti, oltre che dalla differenza tra le immissioni/prelievi effettivi in stoccaggio e le rispettive programmazioni, anche dai quantitativi "attribuiti" a stoccaggio corrispondenti agli sbilanciamenti dei punti profilati;
- ✓ l'esito del medesimo mercato del bilanciamento oltre che, presumibilmente, quello dei mercati spot - ed i prezzi di sbilanciamento che vi si formano, vengono negativamente influenzati dalla minor liquidità conseguente alla maggior incertezza sulle posizioni in stoccaggio e quindi, in definitiva, sulle disponibilità di gas che ciascun utente può offrire sui mercati.

# 2.2.4 Coerenza con FG e contesto europeo

- 40. Il regolamento CE no 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 definisce, all'articolo 21, alcuni principi generali in materia di bilanciamento.
- 41. In primo luogo esso prevede che l'assetto del bilanciamento si conformi ai principi di equità, non discriminazione e trasparenza e sia organizzato secondo criteri obiettivi e di mercato. In questa parte il regolamento supera il precedente assetto definito dal regolamento CE n. 1775/2005 del 28 settembre 2005, il quale prevedeva la coesistenza di meccanismi non basati su regole di mercato.
- 42. In secondo luogo il regolamento prevede che l'impresa di trasporto renda disponibili ai propri utenti sufficienti, tempestive ed affidabili informazioni circa la rispettiva posizione di bilanciamento al fine di consentire la messa in atto delle appropriate azioni correttive. Le informazioni da rendere disponibili devono riflettere il livello di quelle disponibili all'impresa di trasporto ed essere consistenti con il periodo di bilanciamento (sulla base del quale il corrispettivo di bilanciamento è applicato).
- 43. In terzo luogo il regolamento prevede che i corrispettivi di bilanciamento siano commisurati ai costi e incentivino gli utenti a mantenere in equilibrio i propri prelievi ed immissioni nella rete.
- 44. Infine, è previsto che le imprese di trasporto si impegnino ad armonizzare le regole ed i corrispettivi di bilanciamento al fine di facilitare il commercio trans-frontaliero del gas naturale.
- 45. Come accennato sopra, i principi generali definiti dal regolamento n. 715/2009 potranno, nel breve/medio periodo, essere integrati da ulteriori criteri più dettagliati nell'ambito del procedimento funzionale all'adozione di codici di rete europei previsto all'articolo 6 del medesimo regolamento.
- 46. In questo contesto, l'associazione dei regolatori europei (Ergeg) ha intrapreso le attività funzionali alla definizione delle linee guida (*framework guidelines*) in base alle quali

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Queste ultime determinabili solo a valle della chiusura dei bilanci mensili del trasporto.

- l'associazione dei gestori di rete europei (Entsog) potrebbe essere chiamata dalla Commissione Europea a redigere le relative proposte di codice di rete europeo.
- 47. Gli obiettivi generali individuati dall'Ergeg ai fini della predisposizione delle *framework guidelines* in materia di bilanciamento sono la promozione dell'integrazione dei mercati energetici europei e della convergenza dei regimi di bilanciamento verso meccanismi di mercato.
- 48. Da questo processo (che è attualmente nella fase di pubblicazione di un documento per la consultazione), emergono alcuni orientamenti generali che, sebbene non definitivi, appaiono al momento sufficientemente consolidati e costituiscono un riferimento non trascurabile per valutare la consistenza delle proposte contenute nel presente documento con la probabile evoluzione del quadro normativo europeo. Essi sono:
  - l'individuazione di un "target model" cui i singoli regimi di bilanciamento convergano attraverso, ove necessario, passaggi intermedi ("interim steps");
  - l'attribuzione agli utenti della responsabilità di mantenere bilanciate le proprie immissioni ed i propri prelievi nel periodo rilevante e all'impresa di trasporto della responsabilità di assicurare che le rimanenti deviazioni fra immissioni e prelievi complessivi non oltrepassino i limiti tecnici del sistema;
  - l'obiettivo dell'introduzione di un periodo rilevante giornaliero;
  - la previsione che le azioni di vendita ed acquisto di gas (ai fini del bilanciamento) da parte dell'impresa di trasporto siano effettuate nell'ambito di un mercato all'ingrosso o una piattaforma di bilanciamento organizzati secondo criteri trasparenti e non discriminatori ed aperti alla partecipazione, in forma anonima, di tutti gli utenti del trasporto;
  - la definizione di corrispettivi di bilanciamento, applicati (o riconosciuti) agli utenti non bilanciati alla fine del periodo rilevante, che siano basati sui costi sostenuti (o ricavi ottenuti) dall'impresa di trasporto nell'acquisto (o vendita) di gas ai fini di bilanciamento; nel caso di acquisto (o vendita) nel mercato all'ingrosso o nella piattaforma di bilanciamento, tali corrispettivi sono basati sul prezzo marginale pagato (o riscosso) dall'impresa di trasporto;
  - la previsione del coordinamento tra imprese di trasporto interconnesse ai fini di promuovere la condivisione delle risorse di bilanciamento fra zone adiacenti attraverso la definizione di "operating balancing agreement" ovvero di regole comuni per le azioni di bilanciamento transfrontaliere che possono essere condotte direttamente dagli utenti (shipper led crossborder portfolio balancing) ovvero tramite le imprese di trasporto (cross-border TSO balancing); tale coordinamento, ove ne ricorrano i presupposti tecnici e regolatori, può sfociare nella fusione delle rispettive aree di bilanciamento.
- 2.3 Ulteriori strumenti a garanzia della disponibilità di risorse per il bilanciamento
- 49. Nell'attuale regolazione del sistema del gas naturale, il responsabile del bilanciamento ha accesso alle prestazioni di iniezione e di erogazione da stoccaggio con le modalità già richiamate. In particolari situazioni e periodi di criticità del sistema, tuttavia, è risultato necessario il ricorso a misure eccezionali, quali la massimizzazione dell'utilizzo delle capacità di trasporto in importazione; l'adozione di tali misure e l'adeguatezza delle medesime a garantire la sicurezza del sistema risulta via via più critica sia a seguito dello sviluppo del mercato, che ne risulterebbe fortemente distorto, sia per possibili problemi di compatibilità di tali interventi con la normativa europea.
- 50. Si ritiene opportuno che la regolazione debba tenere presenti tali esigenze continuando, da un lato, a garantire l'accesso a condizioni di mercato, laddove vi siano potenziali condizioni di concorrenzialità dell'offerta, o con meccanismi regolati, altrimenti alle risorse di flessibilità del sistema (in primis agli stoccaggi) e dall'altro introducendo nuovi strumenti con cui il responsabile del bilanciamento possa operare nel mercato, eventualmente sotto il controllo delle istituzioni responsabili della sicurezza del sistema nel rispetto del quadro delle responsabilità in materia di sicurezza del sistema del gas definito dal decreto legislativo n. 164/00 (in particolare agli articoli 8, comma 6, e 28).

- 51. Tale impostazione risulta, altresì, in linea con gli orientamenti emersi in ambito comunitario dove, presso il Parlamento europeo, è attualmente in esame una proposta di modifica della normativa in materia di sicurezza del sistema del gas, contenuta nella Direttiva 2004/67/CE del Consiglio del 26 aprile 2004, che dispone che gli Stati Membri definiscano piani di emergenza funzionali a fronteggiare eventuali situazioni di criticità che prevedano l'attivazione, in prima battuta, di adeguati strumenti di mercato e la successiva attivazione di ulteriori misure nel solo caso in cui i primi interventi non risultino sufficienti.
- 52. Un esempio di tali strumenti è costituito dalle possibili azioni, da parte del responsabile del bilanciamento, di acquisto e vendita di gas nel mercato, sia nel breve periodo per bilanciare la posizione degli operatori laddove il fabbisogno previsto dal medesimo fosse diverso da quello previsto e programmato dagli operatori nel mercato (tale attività è la normale attività nel mercato del bilanciamento), sia nel medio periodo utilizzando anche servizi di stoccaggio per garantire la disponibilità di gas di bilanciamento laddove ciò fosse ritenuto necessario per garantire adeguati livelli di sicurezza del sistema. Tale strumento può essere accompagnato da meccanismi che provvedano a socializzarne i costi sulla base i criteri predefiniti nei casi in cui tali costi non siano compensati dagli oneri di bilanciamento pagati dagli utenti del bilanciamento.
- 2.4 Modifica delle tempistiche per la nomina delle immissioni e dei prelievi nel sistema di trasporto nazionale
- 53. Al fine di favorire l'incremento della liquidità dei mercati, ed in particolare del mercato *spot* e di quello del bilanciamento, è necessario che gli operatori attivi nel mercato possano sfruttare tutta la flessibilità disponibile, offrendo i corrispondenti quantitativi di gas naturale nelle piattaforme di mercato. È quindi necessario uno stretto coordinamento tra le tempistiche di chiusura delle sessioni dei mercati e le scadenze previste per la definizione o la modifica dei programmi di consegna e riconsegna da parte degli utenti (nomine); la possibilità per un utente di offrire gas nell'ambito di un mercato è infatti direttamente legata alla possibilità per il medesimo di rivedere la propria programmazione per adeguarla alla sua posizione come risultante in esito al medesimo mercato.
- 54. Da tali considerazioni emerge l'opportunità, da un lato, di definire le tempistiche dei mercati spot coerentemente alle scadenze previste per la programmazione e, dall'altro, l'opportunità di consentire agli utenti la modifica dei programmi fino a quando ciò sia tecnicamente fattibile. In particolare dovrebbero essere oggetto di analisi:
  - le tempistiche per la programmazione delle immissioni e dei prelievi da stoccaggio che dovrebbero essere rese coerenti con la disciplina del bilanciamento di merito economico nelle configurazioni sopra descritte;
  - le tempistiche e le modalità per la programmazione dei punti di entrata dagli impianti di rigassificazione;
  - le tempistiche e le modalità per la programmazione dei punti di entrata o uscita per importazione o esportazione; in tali casi è necessario valutare ed eventualmente migliorare la coerenza tra le medesime tempistiche e quelle adottate nei mercati dei paesi confinanti.
- 55. In assenza di una previsione di oneri di sbilanciamento applicati alle differenze tra le singole consegne e riconsegne ed i corrispondenti programmi (ma solo allo sbilanciamento "complessivo") non si vedono, in generale, particolari ragioni per limitare nel tempo la possibilità di modificare i programmi da parte degli utenti, ad eccezione dei casi in cui la programmazione determini o incida sui quantitativi immessi o prelevati (come nel caso delle entrate o uscite per importazione o esportazione).
- 2.5 Introduzione di un sistema di monitoraggio e gestione delle posizioni debitorie e creditorie degli operatori verso il sistema gas
- 56. In presenza di un bilanciamento basato su criteri di mercato quale quello descritto nei paragrafi precedenti nel caso in cui, ad esempio, un utente del bilanciamento si trovi, in un giorno gas, a

non immettere il gas corrispondente ai prelievi di clienti finali nella sua responsabilità o a vendite registrate al PSV, la sua posizione viene bilanciata dal sistema che dovrà poi richiedere al medesimo utente il pagamento dei costi per il bilanciamento.

- 57. In ciascun momento m è quindi possibile stimare la posizione di debito/credito potenziale futura di ciascun utente del bilanciamento verso il sistema data dalla somma (algebrica) delle singole posizioni potenziali o effettive che il medesimo utente assume, che comprendono:
  - il valore stimato dei prelievi dei punti di riconsegna attribuibili al medesimo utente nel periodo di tempo minimo futuro (ovvero successivo al momento *m*) di validità del contratto con riferimento ai medesimi punti (debito);
  - le vendite future registrate al PSV (debito); tale valore risulta dalle registrazione accettate al PSV.
  - + acquisti futuri registrati al PSV (credito); tale valore risulta dalle registrazione accettate al PSV·
  - + immissioni attese dai punti di immissione associati al contratto nel periodo di tempo minimo futuro di validità del contratto con riferimento ai medesimi punti (credito); debiti/crediti netti pregressi legati a posizioni relative al periodo precedente e non ancora liquidate o saldate.
- 58. Le determinazioni richiamate richiedono quindi:
  - la stima dell'ammontare dei prelievi associati al contratto di ciascun utente del bilanciamento, ovvero la stima dei prelievi dei punti di riconsegna associati al contratto relativamente ad un periodo di tempo minimo futuro di validità del contratto;
  - il valore delle immissioni associate al contratto, che potrebbe, ad esempio, essere prudenzialmente fissata pari a zero, tenendo in conto l'eventuale possibilità per l'utente di ridurre o azzerare arbitrariamente le immissioni, aumentando la propria posizione debitoria verso il sistema:
  - determinare il tempo minimo futuro di validità del contratto considerando le possibilità effettive di interrompere la validità del contratto di trasporto/bilanciamento.
- 59. Alla posizione così determinata deve poi essere sommata la posizione determinata sulle analoghe partite relative ai periodi precedenti al momento *m* per i quali le procedure di *settlement* (il conguaglio) non siano ancora chiuse e quella relativa a debiti/crediti netti pregressi legati a posizioni già oggetto di fatturazione del bilanciamento, relative al periodo precedente e non ancora liquidate o saldate. È evidente che per i periodi precedenti al momento *m* sarà possibile sostituire le stime con dati risultanti da misure effettive o dal processo di allocazione e di *settlement*; si capisce così, come verrà meglio argomentato anche nel seguito del documento, che la disponibilità tempestiva delle misure e la chiusura tempestiva delle procedure di *settlement* consente di sostituire i dati stimati, che necessariamente dovranno avere caratteri di prudenzialità, con dati effettivi, contribuendo significativamente al contenimento dei rischi ovvero dei costi dei sistemi di garanzie eventualmente necessari a mitigare i medesimi. Analoghe considerazioni potrebbero, peraltro, in modo complementare essere svolte con riferimento ai rischi sostenuti dagli operatori.
- 60. La posizione complessiva di credito/debito nei confronti del sistema dovrà, quindi, essere monitorata dal responsabile del bilanciamento al fine di poter stimare l'ammontare dei corrispettivi per il bilanciamento potenzialmente dovuti da ciascun utente ed il rischio creditizio associato.
- 61. La conoscenza della posizione complessiva di credito/debito di ciascun utente del bilanciamento consente al responsabile del bilanciamento di attuare, qualora se ne riscontri l'opportunità, azioni volte a limitare la possibilità per l'utente di incrementare la sua posizione debitoria oltre opportune soglie attraverso, ad esempio, la limitazione alla registrazione di ulteriori transazioni in vendita al PSV o, eventualmente, anche all'inserimento nel contratto di ulteriori punti di riconsegna.

\_

 $<sup>^9</sup>$  Ovvero relativa al periodo successivo al momento m.

- 62. Le soglie di esposizione di ciascun utente del bilanciamento potrebbero poi essere definite sulla base di una serie di elementi che ne garantiscano la solvibilità, quali:
  - garanzie prestate al responsabile del bilanciamento;
  - ✓ eventuali giacenze di gas in stoccaggio nella titolarità dell'utente; per considerare tali
    giacenze dovrebbe peraltro essere previsto uno specifico titolo per il gestore per poterne
    usufruire in caso insolvenza dell'utente;
  - eventuali altri elementi quali *rating* di istituti accreditati.
- 63. La limitazione della possibilità per gli operatori di registrare transazioni fisiche (ad esempio al PSV) future, possibile oggi solo con anticipo mensile, è già uno strumento essenziale per limitare il rischio creditizio del sistema gas.
- 64. Accanto al sistema di monitoraggio e di gestione del rischio credito sopra descritto è necessario prevedere un meccanismo di copertura del rischio residuo non coperto dal sistema di garanzia; la copertura completa del rischio credito risulterebbe infatti probabilmente troppo onerosa in termini soprattutto di costi degli strumenti di garanzia che dovrebbero essere sostenuti dagli operatori. Le scelte nella determinazione delle soglie sopra richiamate costituisce elemento determinante nel *trade off* tra costi del sistema di garanzie e costi in termini di rischi residui accettati dal sistema. In ultima analisi entrambe queste tipologie di costi sono sostenuti dai clienti finali, obiettivo di questa parte di regolazione deve essere, quindi, quello di minimizzare i costi complessivi del sistema.
- 2.6 Modalità e tempistiche di determinazione delle partite economiche del bilanciamento (settlement) e load profiling
- 65. Le modalità, le tempistiche e la robustezza delle procedure per la determinazione delle partite fisiche, in immissione ed in prelievo, delle corrispondenti partite economiche di bilanciamento e la regolazione dei corrispondenti pagamenti sono di fondamentale importanza, come già risulta evidente da alcuni passaggi precedenti del documento in cui si è fatto cenno alle interrelazioni tra tali aspetti, oggetto del presente paragrafo, e quelli trattati nel precedente, per garantire certezza e stabilità al mercato del gas. Tali modalità e tempistiche determinano, infatti, il livello di rischiosità del sistema rispetto all'eventualità di *default* nei pagamenti da parte degli operatori e, in definitiva, il costo dei sistemi di garanzie necessari a mantenere tale rischio entro limiti accettabili (si veda, a tale proposito, quanto riportato al punto 2.3).
- 66. Nell'attuale regolazione del servizio di trasporto e bilanciamento la determinazione definitiva delle partite fisiche di immissione e di prelievo (chiusura dei bilanci) avviene con tre mesi di ritardo rispetto al mese cui le medesime partite si riferiscono. Tale scelta deriva dal tentativo di contemperare due obiettivi potenzialmente conflittuali:
  - le esigenze di certezza e tempestività richiamate nei paragrafi precedenti, che richiederebbero tempistiche il più rapide possibili;
  - l'esigenza di tenere conto di quanti più dati di misura possibili (potenzialmente tutti), al fine di garantire l'equivalenza tra i prelievi dei clienti finali (il problema della disponibilità delle misure riguarda prevalentemente, se non esclusivamente, i punti di prelievo dei clienti di piccola dimensione in virtù della numerosità dei medesimi) e le corrispondenti partite economiche contabilizzate ai fini del trasporto/bilanciamento; eventuali scostamenti tra le immissioni/prelievi effettivi e le corrispondenti partite contabilizzate ai fini del bilanciamento, effettuate sulla base dei prelievi disponibili al momento della chiusura dei bilanci, determinerebbero, infatti, per gli operatori del mercato del gas differenze tra le quantità approvvigionate e le quantità vendute non prevedibili e difficilmente recuperabili con le normali pratiche commerciali.
- 67. Le attuali modalità di determinazione delle partite fisiche utilizzate per la regolazione dei servizi di trasporto e bilanciamento determinano:
- a) un rischio creditizio sostenuto soggetto responsabile del bilanciamento (in ultima analisi dal sistema) molto elevato; come già evidenziato nel paragrafo precedente, infatti, le posizioni aperte

per ogni utente del bilanciamento possono assumere valori rilevanti per effetto della distanza temporale (superiore ai 4 mesi) tra il momento in cui l'utente assume una posizione verso il sistema relativa ad un giorno gas - ad esempio registrando una transazione o acquisendo la fornitura di un nuovo cliente finale - ed il momento in cui è possibile chiudere la medesima posizione – con la contabilizzazione delle relative immissioni e prelievi;

- b) un rischio volume, sostenuto dagli operatori, determinato da eventuali differenze tra i quantitativi allocati alla chiusura del bilancio e le misure effettive dei prelievi corrispondenti ai clienti finali, in quanto la regolazione delle partite economiche del servizio di trasporto e di bilanciamento non può tenere conto di tutte le misure effettive relative ai punti di riconsegna di ciascun contratto di bilanciamento<sup>10</sup>. Tale rischio non risulta evidentemente copribile da parte dei singoli operatori.
- 68. Al fine di contenere le criticità sopra richiamate si propone nel nuovo disegno di prevedere due sessioni per la determinazione delle partite fisiche ed economiche del trasporto/bilanciamento relative a ciascun giorno gas:
  - ✓ una prima sessione (sessione di bilanciamento), in cui dovrebbero essere determinate tutte le partite fisiche ed economiche del servizio di trasporto e bilanciamento, basata sulle misure effettive di tutti i punti di immissione e riconsegna misurati giornalieri e sui dati stimati per tutti gli altri punti di riconsegna. Tale sessione dovrebbe tenersi non appena disponibili tutti i dati di misura dei punti misurati giornalieri relativi al giorno gas; per ragioni di semplicità è possibile pensare ad un'unica sessione relativa a tutti i giorni gas di un mese che si chiuda durante il mese successivo (o quello ancora successivo se necessario per garantire la disponibilità completa delle misure giornaliere).
  - ✓ una seconda sessione (sessione di aggiustamento), per la regolazione delle partite economiche corrispondenti alla differenza tra i dati stimati utilizzati nella prima sessione ed i dati misurati, con riferimento a tutti gli altri punti di riconsegna. Tale sessione dovrebbe tenersi non appena disponibili tutti i dati di misura dei punti stimati relativi al giorno gas. La disponibilità di tutti i dati, in caso di misuratori integratori¹¹, corrisponde al momento in cui per ciascun punto sia disponibile una rilevazione dei dati di misura successiva al giorno gas. Per semplicità è possibile pensare ad un'unica sessione relativa a tutti i giorni gas di un mese (o addirittura di un anno) che si chiuda con il ritardo minimo necessario a garantire il soddisfacimento del criterio appena richiamato (ad esempio una sessione con periodicità mensile relativa ad un mese antecedente di 12 mesi o ad una sessione con periodicità annuale relativa all'intero anno precedente). La regolazione delle suddette partite dovrebbe avvenire ad un prezzo pari al prezzo di mercato relativo ai giorni cui le differenze si riferiscono.
- 69. Un siffatto sistema consentirebbe di chiudere le partite fisiche ed economiche di trasporto e bilanciamento degli operatori in tempi brevi, legati alle tempistiche necessarie per la disponibilità dei dati di misura per i soli punti misurati giornalieri, con un'incertezza residua, oggetto di regolazione nella sessione di aggiustamento, legata alle differenze tra le stime ed i prelievi effettivi dei punti stimati (normalmente, in particolare se si adottano sistemi di profilazione evoluti e quindi più "precisi" non superiore a qualche percento dei prelievi complessivi). Il settlement di questa differenza avverrebbe invece in tempi più lunghi, dettati dalle tempistiche e dalla disponibilità delle misure per i punti di prelievo profilati, necessari per garantire che tutti i dati di misura possano essere correttamente considerati. In questo contesto, il rischio legato alla

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Questo riguarda in particolare i punti profilati in cui la periodicità di rilevazione delle misure è spesso superiore ai 3 mesi – le periodicità vigenti di rilevazione dei dati di misura prevedono, per i punti con consumi fino a 500 smc/anno, un tentativo di rilevazione all'anno - e conseguentemente le misure effettive si rendono spesso disponibili in una data successiva a quella in cui viene chiusa la contabilizzazione delle partite (i bilanci).

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> In grado, cioè, di registrare solo la quantità complessivamente prelevata dall'installazione del misuratore fino al momento della lettura.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Quali quelli in grado di adattare i profili dei punti di prelievo tenendo conto dei parametri che influenzano i prelievi stessi (ad esempio i parametri meteo), classificati come metodi di profilazione dinamica.

- differenza tra volumi stimati e volumi effettivi, se la valorizzazione di tale differenza è coerente con il prezzo del gas di mercato del giorno a cui tale differenza si riferisce, viene minimizzato ed è comunque copribile dall'operatore.
- 70. La problematica della valorizzazione delle partite di gas nella sessione di aggiustamento è analoga a quella già oggetto di analisi e regolazione con la deliberazione 27 novembre 2009 ARG/gas 182/09, per le partite relative alle c.d. rettifiche tardive.
- 71. I vantaggi di un tale sistema sono quantificabili confrontando gli oneri di carattere finanziario derivanti da un allungamento dei tempi di aggiustamento dei quantitativi residuali con il costo economico, anche in termini di rischio, che oggi sussiste per l'erronea determinazione delle quantità e tenendo conto del positivo effetto di carattere finanziario derivante dall'accorciamento dei tempi della sessione di bilanciamento per la determinazione delle quantità legate ai punti misurati giornalieri e della conseguente riduzione di rischiosità per il sistema.
- 72. Nel seguito si identificano le principali caratteristiche delle due sessioni sopra individuate.

# 2.6.1 Load profiling - sessione di bilanciamento

- 73. Nella sessione di bilanciamento la determinazione, chiaramente convenzionale, dei quantitativi prelevati su base giornaliera da ciascun punto profilato si basa sull'identificazione di un raggruppamento di punti di immissione/prelievo i cui prelievi complessivi siano misurabili con riferimento a ciascun periodo rilevante (di seguito: area di prelievo). Nella vigente regolazione del sistema gas costituiscono raggruppamenti separati tutti i punti di immissione e prelievo sottesi a ciascuna cabina REMI di distribuzione, con riferimento alla quale sono disponibili i dati dei punti misurati su base giornaliera<sup>13</sup>.
- 74. Per ciascuna area di prelievo l'ammontare di gas naturale complessivamente oggetto di prelievi dei punti profilati (di seguito: prelievo residuo di area PRA) è determinabile, per ciascun periodo rilevante, come differenza tra i prelievi complessivi relativi all'area (oggetto di misura) ed i prelievi dei punti misurati su base giornaliera. Tale differenza, in realtà, comprende anche le partite di gas "immagazzinato" nella rete compresa tra i punti di misura in ingresso all'area e i punti di prelievo ed il gas oggetto di perdite nella medesima rete (gas non misurato di distribuzione GNMD), aspetti che devono essere considerati sia sotto il profilo delle modalità di attribuzione ai clienti di dette partite, che delle eventuali modalità di responsabilizzazione delle imprese distributrici in relazione a tali partite.
- 75. Con riferimento a ciascun periodo rilevante, il PRA viene successivamente attribuito a ciascun punto di riconsegna sulla base della modalità di profilazione dei prelievi che può essere schematizzata nei due seguenti passi:
  - 1) vengono determinati i prelievi giornalieri di ciascun punto profilato utilizzando i profili standard definiti ai sensi della deliberazione n. 17/07, utilizzando, ove disponibili, anche i dati dei prelievi complessivi mensili dei medesimi punti;
  - 2) i prelievi delle diverse categorie di punti di riconsegna profilati così determinati vengono modificati al fine di fare in modo che la somma dei prelievi dei punti stimati coincida con il PRA; tale modalità di "modifica" è stata recentemente oggetto di intervento da parte dell'Autorità con la deliberazione ARG-gas 27/10.
- 76. L'attuale definizione delle modalità di profilazione dei prelievi per la sessione di bilanciamento è il risultato di un compromesso tra le seguenti due esigenze:
  - ✓ la prima che vede come obiettivo la minimizzazione della differenza tra i prelievi stimati e quelli effettivi a livello giornaliero o, almeno, mensile; tale esigenza è di carattere prevalentemente finanziario in quanto tale differenza determina delle partite che sono imputate agli utenti del bilanciamento nella sessione di bilanciamento (su base mensile) e

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Qualora tale misura non fosse disponibile sarebbe necessario ricorrere alla sua determinazione convenzionale.

- che verranno conguagliate ai medesimi utenti nella sessione di aggiustamento con i ritardi necessari a garantire la disponibilità delle misure;
- la seconda che vede come obiettivo la miglior prevedibilità per gli utenti del bilanciamento dei prelievi come risultanti dal meccanismo di profilazione, alla base di una corretta programmazione e contenimento del ricorso al mercato del bilanciamento, e la semplicità amministrativa della procedura.
- 77. Parte della complessità dell'attuale meccanismo deriva anche dal esigenza di soddisfare la condizione che, per ciascun punto profilato per cui siano disponibili le misure mensili, i quantitativi complessivi prelevati su base mensile siano pari alle medesime misure.
- 78. Sotto il profilo delle esigenze sopra richiamate il meccanismo vigente risponde maggiormente alla prima, poiché, in relazione alla seconda, i prelievi risultano non facilmente prevedibili ed il meccanismo relativamente complesso. La previsione dei prelievi per un utente del bilanciamento richiede infatti, oltre alla conoscenza dei profili standard dei clienti serviti dal medesimo utente, la conoscenza dei profili degli altri clienti nell'area e la previsione dei prelievi effettivi di tutti i clienti nell'area. La complessità dell'attuale meccanismo è in larga parte legata alla coincidenza tra la sessione di bilanciamento e quella di aggiustamento.
- 79. È inoltre opportuno considerare che in un sistema quale quello del gas naturale italiano, che, ad eccezione dei periodi di criticità, dispone di risorse di flessibilità per il bilanciamento complessivamente adeguate e sicuramente superiori a quelle del sistema elettrico, gli oneri di sbilanciamento dovrebbero verosimilmente essere contenuti, consentendo quindi una scelta che privilegi la prima delle esigenze sopra richiamate.
- 80. Alla luce di quanto sopra considerato, gli aspetti su cui è opportuno valutare una possibile evoluzione dell'attuale meccanismo riguardano:
  - ✓ l'assunzione che le aree di prelievo coincidano con i raggruppamenti di tutti i punti di immissione e prelievo sottesi alle cabine REMI, che potrebbe essere modificata considerando nel medesimo raggruppamento anche punti di prelievo sottesi a REMI differenti identificati sulla base di un criterio predefinito, identificando così delle "aree di prelievo" più ampie. Tale assunzione potrebbe aiutare ad avere un minor numero di aree, verosimilmente più omogenee, favorire le previsioni dei prelievi e ridurre le criticità legate all'attribuzione convenzionale agli utenti del GNMD (ferma restando, ovviamente, l'esigenza di un'attribuzione puntuale del medesimo GNMD ai diversi REMI per definire le partite di competenza di ciascuna impresa distributrice);
  - Ia modalità di profilazione che, pur continuando a prevedere l'applicazione di profili standard alle differenti tipologie di prelievo almeno fino a quando la categoria dei punti profilati non comprenda solo clienti finali con profili di prelievo omogenei -, può essere semplificata o rivista in alcuni aspetti. Ad esempio in relazione all'opportunità di tenere conto o meno dei dati di misura disponibili su base mensile nella definizione dei profili stimati attribuiti a ciascun utente o di prevedere che il bilanciamento delle differenze tra la somma dei profili su base giornaliera ed il PRA sia attribuito e quindi "bilanciato" da un soggetto diverso dagli utenti, ai quali invece verrebbero quindi attribuiti i profili come stimati e i costi del bilanciamento delle suddette differenze attraverso meccanismi di "socializzazione" tra tutti gli utenti in proporzione ai prelievi stimati. Gli aspetti sopra richiamati, insieme alle valutazioni circa l'opportunità di rendere "dinamici" taluni profili di prelievo, saranno oggetto, come già accennato in premessa a livello generale, di analisi da parte dell'Autorità in un ulteriore documento, tenendo conto delle prospettive di installazione dei nuovi misuratori elettronici che potrebbero progressivamente portare ad una semplificazione anche dei meccanismi di profilazione.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Ad esempio nel caso in cui tutti i punti di prelievo diversi da quelli civili fossero equipaggiati con misuratore in grado di rilevare i prelievi su base almeno giornaliera, i punti di prelievo profilati avrebbero tutti profilo simile, ben rappresentato, a quel punto, dal PRA.

# 2.6.2 Load profiling - sessione di aggiustamento

- 81. La sessione di aggiustamento è finalizzata ad "aggiustare" i quantitativi allocati a ciascun utente del bilanciamento nella sessione di bilanciamento sulla base dei prelievi convenzionalmente stimati, al fine di allineare i quantitativi oggetto di allocazione con riferimento a ciascun punto di prelievo 15 ai quantitativi oggetto di misura relativi al medesimo punto.
- 82. Nel momento in cui si tiene la sessione di aggiustamento è opportuno che siano disponibili tutti i dati di misura dei prelievi complessivi dei punti stimati relativi al periodo cui la sessione si riferisce.
- 83. Tra le differenti possibili modalità di organizzazione delle sessioni di aggiustamento, che differiscono in relazione alla complessità e alla puntualità, rientrano le seguenti:
  - ✓ una sessione di aggiustamento annuale, relativa ad un anno (solare o termico), che si tenga in un momento dell'anno successivo in cui sia disponibile almeno una misura successiva al termine dell'anno cui la sessione si riferisce per ciascun punto di prelievo stimato;
  - come il punto precedente ma su base semestrale;
  - ✓ una sessione di aggiustamento mensile, relativa ad un mese, che si tenga in un momento successivo in cui sia disponibile almeno una misura successiva al termine del mese cui la sessione si riferisce per ciascun punto di prelievo stimato;
- 84. Gli aspetti principali e le principali criticità che caratterizzano la sessione di aggiustamento riguardano la profilazione dei dati di misura complessivi dei punti profilati, ovvero la riattribuzione dei prelievi complessivi misurati per i medesimi punti a ciascun periodo rilevante (giorno) del periodo cui la sessione si riferisce.
- 85. I meccanismi di profilazione adottati, che determinano di fatto la valorizzazione del gas prelevato, devono essere il più possibile coerenti con quelli adottati per le sessioni di bilanciamento.
- 2.7 Semplificazione delle procedure per l'attribuzione dei prelievi agli utenti del bilanciamento
- 86. Nell'attuale assetto del gas naturale, i rapporti tra gli utenti del servizio di trasporto e bilanciamento e gli utenti del servizio di distribuzione, finalizzati in particolare alla corretta attribuzione delle partite di gas naturale immesso e prelevato dal sistema sono caratterizzati da un sistema di relazioni particolarmente articolato.
- 87. A differenza della regolazione del sistema elettrico, che vede la coincidenza dei ruoli di utente del servizio di trasporto, bilanciamento (dispacciamento) e distribuzione in un unico soggetto, nell'attuale regolazione il ruolo di utente della distribuzione è svolto da un soggetto diverso da quello che svolge il ruolo di utente del servizio di trasporto e bilanciamento.
- 88. A partire dal dato allocato a ciascun utente del servizio di distribuzione, quest'ultimo determinato sulla base dei prelievi dei punti nella responsabilità del medesimo, il responsabile del bilanciamento provvede ad allocare il gas a ciascun utente del bilanciamento mediante la c.d. "mappatura dei rapporti commerciali" (dati identificativi e regole di allocazione) tra i soggetti operanti al REMI. Tale mappatura viene eseguita dall'impresa di distribuzione attraverso le indicazioni fornite dagli stessi utenti della distribuzione. Ciascun utente della distribuzione, dunque, comunica al distributore i dati identificativi dei propri fornitori (utenti del bilanciamento) e, nel caso di più soggetti, le regole di ripartizione dei propri prelievi di gas al REMI. Tale rappresentazione è semplificata in quanto non considera la figura del *trader*.
- 89. L'attuale organizzazione dei rapporti tra utenti del servizio di trasporto e utenti del servizio di distribuzione e soggetti che erogano i medesimi servizi è quindi molto articolata e, anche in considerazione della struttura molto frammentata del servizio di distribuzione, può incidere negativamente sull'efficienza e sulla robustezza degli scambi informativi, fattori questi ultimi

20

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> I dati di misura relativi i punti misurati giornalmente dovrebbero già essere stati considerati correttamente – al netto di eventuali rettifiche - nella precedente sessione di bilanciamento.

- indispensabili per il funzionamento ordinato e lo sviluppo del mercato, in modo particolare per i clienti di piccole dimensioni, i cui costi amministrativi di gestione presentano una significativa incidenza sui costi di commercializzazione del servizio di vendita.
- 90. Una tale organizzazione richiede una gestione specifica dei rapporti tra utenti della distribuzione e del bilanciamento per i quantitativi di gas scambiati che complica le relazione tra gli operatori. Tale struttura comporta inoltre problematiche legate allo sviluppo della concorrenza della vendita al dettaglio in quanto le regole di allocazione del gas ad ogni singolo REMI sono conosciute dall'impresa distributrice. Di conseguenza l'impresa distributrice integrata verticalmente con un venditore al dettaglio attivo sul proprio REMI è a conoscenza dell'identità dei concorrenti diretti e dei rapporti commerciali che gli altri operatori hanno con i rispettivi fornitori.
- 91. Si ritiene quindi opportuna una modifica dell'attuale sistema volta a semplificarlo, pur mantenendo la possibile separazione tra utente del bilanciamento e utente della distribuzione, con l'introduzione della previsione che ciascun punto di riconsegna sia in ciascun periodo associato ad un unico utente del bilanciamento; l'allocazione del gas prelevato a ciascun utente del bilanciamento avverrebbe quindi semplicemente aggregando i prelievi dei corrispondenti punti di riconsegna. La corrispondenza tra ciascun punto di riconsegna corrispondente ad un cliente finale ed il relativo utente del bilanciamento potrebbe essere modificata, ad esempio, in corrispondenza dello *switching* del cliente finale medesimo.
- 92. Peraltro si ritiene che, tenendo conto dell'esigenza di una gestione il più possibile unitaria e semplificata dei rapporti tra operatori di mercato e "sistema", riconosciuta anche dalla Legge comunitaria 2009, nel medio termine anche la distinzione utente del bilanciamento/utente della distribuzione possa essere superata.
- 93. Si ritiene che tali assunzioni non limitino in alcun modo le possibilità per gli operatori di effettuare transazioni, spostandone al più alcune al punto di scambio virtuale.
- 2.8 Modifica criteri di conferimento e altri aspetti legati alla deliberazione ARG/gas 184/09
- 94. La deliberazione ARG/gas 184/09 ha avviato un procedimento finalizzato, tra l'altro, a modificare i criteri di conferimento della capacità di trasporto nei punti di entrata, uscita e di riconsegna della rete di trasporto e a definire un riferimento commerciale unico per gli utenti del servizio di trasporto. Nel seguito sono riportati alcuni primi orientamenti dell'Autorità su tali tematiche.

# 2.8.1 Modifica criteri di conferimento

- 95. In relazione ai criteri di conferimento della capacità di trasporto corrispondente ai punti di riconsegna corrispondenti a clienti finali o a reti di distribuzione, gli interventi che l'Autorità intende adottare sono finalizzati al superamento di alcune criticità legate, in particolare, all'apertura del mercato al segmento dei clienti domestici (completa per energia elettrica e gas naturale dall'1 luglio 2007) e al conseguente rilevante aumento delle complessità gestionali determinate da alcune procedure e del numero di operatori.
- 96. In particolare il conferimento della capacità di trasporto per i punti di riconsegna corrispondenti a cabine di distribuzione risulta alquanto complesso e può costituire ostacolo alla piena apertura del mercato *retail* per diversi ordini di motivi:
- 97. richiede, per lo *switching* dei punti di prelievo ed il corrispondente trasferimento di capacità di trasporto, la conoscenza di informazioni che possono presentare profili di riservatezza commerciale (ad esempio richiede la conoscenza da parte dell'utente subentrante di informazioni relative all'utente subentrato);
  - comporta presumibilmente minori costi di trasporto per gli utenti che forniscono più punti di prelievo nell'ambito della stessa rete di distribuzione per effetto della compensazione resa possibile dall'aggregazione;

- ✓ comporta un'onerosità amministrativa la cui incidenza è rilevante per i clienti di piccole dimensioni;
- ✓ non trova più particolari motivazioni in un sistema in cui:
  - la capacità di trasporto e di distribuzione corrispondente ai punti di uscita e riconsegna comunque deve essere dimensionata per soddisfare la domanda dei punti di prelievo sottesi (non dovrebbero essere possibili situazioni di congestione);
  - in particolare con l'aumento del numero di utenti attivi su ogni punto di riconsegna corrispondente a reti di distribuzione, i soggetti che dispongono delle informazioni necessarie per coordinare lo sviluppo delle reti di trasporto e distribuzione coerentemente con le esigenze dei clienti finali connessi a queste ultime sono le imprese di trasporto e distribuzione e non gli utenti dei corrispondenti servizi;
- 98. Inoltre, con particolare riferimento a quest'ultimo aspetto, occorre ricordare che l'attuale regolazione dei servizi di distribuzione, trasporto e bilanciamento è il risultato di un percorso evolutivo nell'ambito del quale l'Autorità è intervenuta in momenti diversi sui diversi segmenti. Dapprima infatti l'Autorità si è focalizzata sulla regolazione del trasporto e bilanciamento con particolare riferimento alle esigenze del sistema nazionale, e solo in un secondo momento ha adottato una regolazione del servizio di distribuzione, rispetto alla quale l'Autorità ha:
  - da un lato, adottato un'impostazione analoga a quella seguita per il trasporto (considerando il servizio alla stregua di un sistema tendenzialmente autonomo tra gestore e utente della rete);
  - dall'altro lato, introdotto le necessarie misure di "raccordo" tra i sistemi di trasporto (come, ad esempio, la c.d. mappatura dei rapporti commerciali) e distribuzione funzionali al bilanciamento del sistema nazionale.
- 99. Si ritiene quindi opportuno superare l'attuale sistema prevedendo, in alternativa:
  - a) l'eliminazione del processo di conferimento di capacità con riferimento ai punti di uscita e riconsegna corrispondenti a clienti finali e a punti di connessione con le reti di distribuzione e l'applicazione di una tariffa di trasporto in corrispondenza dei medesimi punti determinata sulla base delle caratteristiche dei prelievi;
  - b) il conferimento della capacità di trasporto alle imprese distributrici; tale conferimento potrebbe anche essere effettuato per valori di capacità stabiliti convenzionalmente, ad esempio pari ai prelievi massimi dell'anno/anni precedenti; in tale caso, come nel precedente, è necessario prevedere la definizione di corrispettivi per la copertura dei costi trasporto, applicati dall'impresa distributrice ai clienti finali.
- 100. In entrambe le soluzioni possono essere definiti corrispettivi che lascino inalterati sia i rischi di copertura dei costi per le imprese di trasporto che l'incidenza dei corrispettivi sulle diverse tipologie di clienti finali aventi rapporti differenti tra i consumi di punta ed i consumi medi annuali (struttura dei corrispettivi *capacity/commodity*), anche al fine di facilitarne l'applicazione durante l'attuale periodo regolatorio.
- 101. Accanto ed in aggiunta agli interventi sopra richiamati è intenzione dell'Autorità:
  - valutare una revisione dei criteri di conferimento delle capacità per i punti di entrata/uscita dallo stoccaggio, prevedendo, analogamente a quanto avviene per i terminali di rigassificazione, che tale capacità sia conferita alle imprese di stoccaggio ed i relativi costi recuperati nei corrispettivi di stoccaggio; anche in questo caso dovrebbe essere valutata l'opportunità di quantificare convenzionalmente le quantità conferite<sup>16</sup>;
  - valutare, tenendo conto dell'evoluzione della regolazione a livello europeo, la revisione dei criteri di conferimento della capacità di trasporto sui punti di entrata/uscita in importazione ed esportazione, al fine di favorire gli scambi di gas tra gli hub europei ed il PSV favorendo il coordinamento tra gestori di reti di trasporto confinanti nell'allocazione delle capacità di entrata/uscita dai relativi sistemi;

22

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> La quantificazione convenzionale delle capacità conferite facilità la prevedibilità del gettito tariffario dell'impresa di trasporto.

- ✓ valutare l'opportunità di rivedere i criteri di conferimento della capacità di trasporto sui punti di uscita/riconsegna della rete di trasporto corrispondenti a clienti finali ed in particolare agli impianti di produzione di energia elettrica, o più in generale l'opportunità di applicare corrispettivi di trasporto definiti sulla base delle caratteristiche dei prelievi, in corrispondenza dei punti di prelievo; tale revisione dovrebbe essere:
  - finalizzata ad eliminare rischi sugli operatori non corrispondenti a costi per il sistema (rappresentati, ad esempio dai c.d. superi di capacità), che costituiscono oggi un potenziale elemento di inefficienza che si riflette anche nel mercato elettrico e
  - verosimilmente accompagnata da contratti tra l'impresa di trasporto e gli utenti che separatamente regolino, su base pluriennale, la disponibilità di capacità di trasporto.

# 2.8.2 Operatore unico per i servizi di trasporto e bilanciamento

102. È intenzione dell'Autorità, in coerenza con le disposizioni degli articoli 13 e 17 della Direttiva 2009/73/CE e delle misure previste all'articolo 17 della Legge comunitaria 2009, prevedere che il servizio di trasporto e bilanciamento sia erogato da un unico soggetto a livello nazionale. Tale soggetto avrebbe in carico quindi le attività di conferimento di capacità di trasporto, gestione del bilanciamento e del *settlement* con riferimento a tutti i punti di consegna e riconsegna delle reti di trasporto, nazionali o regionali (si tratta di quelle prestazioni che rientrano nel servizio di dispacciamento commerciale delineato nel DCO 10/08). In tale assetto è necessario definire la regolazione dei rapporti tra le imprese di trasporto volte alla regolazione dei corrispettivi e alla definizione delle rispettive responsabilità nell'erogazione del servizio.

## 3 Priorità delle misure proposte

- 103. Sebbene si ritenga opportuno valutare le priorità per l'implementazione delle misure proposte anche tenendo conto degli esiti della presente consultazione, gli elementi disponibili portano alle seguenti considerazioni:
  - l'impatto e l'importanza degli elementi segnalati sullo sviluppo del mercato gas è rilevante per la maggior parte di essi;
  - tutti gli elementi evolutivi segnalati possono avere uno sviluppo parallelo, ovvero non si ravvisano particolari sviluppi che ne precludano altri tra quelli indicati;
  - anche alla luce degli sviluppi normativi ai sensi dell'articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e delle tempistiche di entrata in vigore del terzo pacchetto di direttive comunitarie si ritengono prioritari lo sviluppo e l'implementazione degli elementi riportati ai punti 2.2, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7.